

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2606

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLAVINI, CAMO CUCCU, FRAGALÀ, GIUDICE, GRIMALDI, LUCCHESI, MENIA, MILANATO, MILANESE, ORSINI, PANIZ, PAOLONE, PATRIA, MARIO PEPE, RAMPONI, ROMOLI, TARANTINO, VIALE, ALFREDO VITO, ZAMA, ZORZATO

Modifica all'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, in materia di costituzione del Fondo di rotazione per le imprese operanti nei comparti del commercio e del turismo, nonché dei servizi ad essi connessi, della regione Friuli-Venezia Giulia

Presentata il 5 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ragioni che sostenevano la necessità degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante « Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe » sono senza dubbio ancora valide ma altre evenienze si impongono all'attenzione del legislatore.

Nella citata legge n. 19 del 1991 non v'è cenno e conseguentemente non c'è alcuna previsione per il comparto commerciale, turistico e dei servizi. Non si è lontani dalla verità se si afferma che, al tempo, la legislazione regionale in atto era ritenuta sufficiente a garantirne il sostegno soprattutto per l'entità e le modalità di intervento.

Ora l'internazionalità sempre più marcata di cui viene investito il Friuli-Venezia Giulia rende indispensabile un segnale significativo da parte dello Stato con il consenso della regione stessa. Il segnale della legge originaria è stato importante ma nulla può rimanere immutabile nel tempo, in special modo nel campo economico.

I segnali più pregnanti della emergente e nuova internazionalità della regione trovano sostanza e ragione nella mutata condizione dei rapporti comunitari da instaurare con la Slovenia e la Croazia oggetto di trattativa per il loro inserimento nell'Unione europea.

Un'altra prospettiva di sviluppo nasce dalla iniziativa olimpica invernale di « Tarvisio 2006 » dove si trovano impegnate, con una connotazione di assoluta originalità, l'Italia, la Slovenia e l'Austria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è inserito il seguente:

« *1-bis.* La regione Friuli-Venezia Giulia può altresì istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale costituito da stanziamenti ordinari della regione nonché dalla quota del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, spettante alla regione medesima per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle imprese operanti nei comparti del commercio e del turismo, nonché dei servizi ad essi connessi, preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati nel rispetto dei principi del diritto comunitario, in conformità alle leggi statali vigenti in materia ».

